

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 26-01-2016

Messaggio n. 311

OGGETTO: Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo. Adempimenti informativi.

Con circolare n. 149/2015 sono state illustrate le nuove disposizioni disciplinanti l'istituto del lavoro accessorio introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 che, in particolare, ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, a seguito della recente revisione della disciplina organica del contratto di lavoro in oggetto, si forniscono con il presente messaggio, chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e ss.mm.ii.

Al riguardo, si ribadisce, preliminarmente, che le vigenti disposizioni in materia, con specifico riferimento all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi nell'ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, detta forma di prestazione lavorativa - nella quale, come è noto, la retribuzione è corrisposta a mezzo di appositi voucher - risulta utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. In particolare, ai sensi del citato art. 48, è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico ivi stabilito. L'elemento qualificatorio della prestazione di lavoro accessorio, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima.

Gli adempimenti informativi ai quali il committente è tenuto, ai fini dell'instaurazione dei citati rapporti di lavoro, consistono, anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo, nell'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa medesima, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato D.Lgs. n.81/2015.

Rimandando, per le indicazioni di carattere operativo concernenti la dichiarazione di inizio attività, a quanto precisato dall'Istituto con la citata circolare n. 149/2015, si sottolinea, da ultimo, che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività.

Il Direttore Generale
Cioffi